

N. R.G. 9253/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **9253/2024**

Oggi **15 gennaio 2026** innanzi alla dott.ssa Marina Mangosi, sono comparsi:

Per Parte_1 'avv. MINERVINI MICHELE

Per Controparte_1, già dichiarata contumace, nessuno è comparso

L'avv. Minervini si riporta alla memoria conclusiva depositata

Il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il giudice

Marina Mangosi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marina Mangosi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9253/2024** promossa da:

Parte_1

(C.F.

C.F._1

)

ATTORE

con l'avv. Michele Minervini

contro

Controparte_1

(C.F.

C.F._2

)

CONVENUTA contumace

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

L'attore ha convenuto in giudizio *Controparte_1* deducendo, in fatto:

- di essere in cura, con psicofarmaci, in quanto affetto da disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso;
- di aver conosciuto nel 2020 la *CP_1* con la quale, dopo qualche settimana, aveva instaurato un rapporto sentimentale;
- che, nel corso del rapporto, egli aveva confidato alla *CP_1* di essere stanco di lavorare con il fratello perché spesso da questi maltrattato;

- che la CP_1 , dopo aver compreso quali fossero esattamente le condizioni economiche e patrimoniali dell'attore, lo aveva convinto a vendere tutti i suoi terreni, pagare il mutuo ipotecario ed investire quanto rimaneva (circa € 900.000,00) in un'attività più remunerativa e meno faticosa;
- che, quindi, egli aveva intrapreso una causa di scioglimento della comunione contro il fratello (RG 14990/2022 Trib BS), poi abbandonata a seguito di accordo divisionale del 27.10.23, ed aveva venduto quasi tutte le sue proprietà con atto del 19.01.24 realizzando al netto delle spese la somma di € 871.423,28;
- che, sempre convinto dalla CP_1 , egli aveva acquistato un'autovettura Audi Coupè intestandola alla CP_1 concordando, però, con quest'ultima di intestarle il veicolo al solo scopo di risparmiare tasse e assicurazione (essendo la CP_1 di nazionalità rumena) rimanendo però il mezzo, di fatto, di proprietà esclusiva dell'attore;
- che, successivamente, la CP_1 aveva cominciato a chiedergli continui prestiti per diverse esigenze (quali pagare il dentista, per cure mediche in favore della madre in Romania e per pagare dei debiti che il padre aveva contratto sempre in Romania);
- che, quindi, nel mese di gennaio 2020, egli aveva effettuato tre bonifici (per € 5000,00, 4000,00 e 5000,00) in favore della convenuta;
- che egli aveva altresì donato alla CP_1 un anello del valore di € 4800,00 in vista del futuro matrimonio;
- che nel periodo gennaio – maggio 2024 egli aveva effettuato ulteriori elargizioni alla CP_1 mediante bonifici;
- che ad inizio di maggio 2024 le parti avevano deciso di fissare la data del 17 giugno 2024 per celebrare il matrimonio;
- che egli aveva quindi effettuato ulteriori bonifici in favore della CP_1 , a titolo di regalo in vista delle nozze, nonché allo scopo di mutuarle somme per soddisfare esigenze della stessa e dei propri parenti;
- che nei primi giorni del mese di giugno 2024 la CP_1 , dopo aver riferito all'attore che doveva recarsi in Romania ma che sarebbe rientrata dopo pochi giorni e dopo essersi fatta prestare denaro per il viaggio (circa duemila euro contanti), si era resa irreperibile;

- che, in conclusione, dal dicembre 2023 al giugno 2024 egli aveva versato, mediante bonifici, alla CP_1 , a titolo di prestito, la somma di € 372.000,00, oltre a corrisponderle l'importo di € 35.000,00 ed a donarle un monile d'oro del valore di € 4.800,00 a causa della promessa di matrimonio, poi non contratto, ed a pagare il prezzo di € 71.900 dell' autoveicolo Audi Coupè targato GR315DE, così subendo una *deminutio* del proprio patrimonio pari a complessivi € 483.700,00;
- che egli aveva instaurato procedimento ex art. 671 cpc avanti a questo Tribunale, conclusosi con l'accoglimento della domanda cautelare (rgn 7707/24);

tutto ciò premesso, accertato che parte delle somme erano state versate alla CP_1 a titolo di prestito, che altre somme e l'acquisto dell'anello erano state versate/acquistato in vista delle nozze, mai celebrate e che, pertanto, egli aveva titolo per chiederne la restituzione ex art. 80 c.c., che egli aveva versato l'intero prezzo della vettura solo formalmente intestata alla CP_1 , chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 483.700,00, o altra somma ritenuta dal Tribunale. Svolgeva, poi, diverse domande in via subordinata.

La CP_1 rimaneva contumace.

Espletata l'istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

In primo luogo, l'attore chiede il rimborso della somma complessiva di € 372.000,00 asseritamente versata alla CP_1 a titolo di prestito mediante diversi bonifici bancari.

Deve premettersi che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (tra le altre: Cass. n. 24328 del 16/10/2017).

Nella specie, i bonifici, per complessivi € 372.600,00 (il bonifico del 24.5.24 con causale "*spese scala notaio*" ammonta, infatti, ad € 6600,00 e non € 6000,00, come indicato in ricorso), effettuati in favore della CP_1 risultano dall'estratto conto prodotto dall'attore (doc. 5). Può ritenersi altresì provato che i versamenti furono effettuati a titolo di prestito dall'attore alla luce delle dichiarazioni rese dal teste Tes_1 amico dell'attore (le dichiarazioni rese dagli altri testi sul punto sono invece prive di rilevanza trattandosi di dichiarazioni *de relato actoris*), il quale, in particolare, ha confermato che: 1) mentre era in auto con il Pt_1 aveva ascoltato una conversazione telefonica intercorsa in

viva voce tra il **Pt_1** e la **CP_1** nel corso della quale quest'ultima aveva chiesto all'attore di inviarle del denaro, 2) che, alla risposta negativa del **Pt_1** il quale le riferiva di averle già inviato € 400.000,00, la **CP_1**, non smentendo né il prestito né l'importo, aveva promesso che avrebbe restituito tutto entro fine anno. Oltretutto, argomenti a ulteriore conferma dei fatti allegati da parte attrice possono desumersi, ex art. 232 I comma c.p.c., dalla mancata comparizione della convenuta per rendere l'interrogatorio formale.

In secondo luogo, l'attore chiede la restituzione, ex art. 80 c.c., delle somme di € 30.000,00 (bonifico 12.3.04 con causale "*regalo alla compagna*") e di € 5000,00 (bonifico in data 10.5.24 con causale "*regalo di nozze*") nonché di un anello acquistato presso l'oreficeria Baggio 1920 s.r.l. in Orzinuovi pagato € 4800,00.

I due bonifici di € 30.000,00 ed € 5.000,00 e le relative causali risultano dall'estratto conto prodotto; sempre dall'estratto conto risulta un bonifico in favore di Baggio 1920 s.r.l. dell'importo di € 4.800,00.

Ora, deve premettersi che, in caso di rottura del fidanzamento, presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di restituzione dei doni - che l'art. 80 c.c. riconosce al donante in relazione a qualsiasi promessa di matrimonio, sia tra persone capaci, sia tra minori non autorizzati, sia che la promessa sia vicendevole, sia che sia unilaterale - è la circostanza che i doni siano stati fatti "*a causa della promessa di matrimonio*", cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, senza necessità di una particolare forma, né di pubblicità della promessa, conseguendone il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza delle cause del mancato matrimonio. (Cass. 1260/97).

Nella specie, la domanda di restituzione risulta fondata sia con riferimento al bonifico di € 5000,00, riportando quest'ultimo specificamente la causale "*regalo di nozze*", che con riferimento al bonifico di € 30.000,00; con riferimento a quest'ultimo, infatti, ritiene questo giudice che il fatto che l'elargizione fosse giustificata dalla promessa del futuro matrimonio sia evincibile dalla causale riportata nel bonifico ("*regalo alla compagna*") e dalla data dello stesso (12.3.24) in rapporto alla circostanza, confermata dai testi **Testimone_2** (tecnico che si occupò del progetto divisionale dei fratelli **Pt_1** e **Tes_1** che proprio pochi mesi prima (gennaio 2024) la **CP_1** aveva promesso di sposare il **Pt_1** ed i due avevano fissato la data per il mese di giugno 2024.

La domanda va invece rigettata in relazione all'anello risultando dalla documentazione prodotta (il solo estratto conto) esclusivamente l'ordine di bonifico al negozio senza alcuna ulteriore causale né documentazione comprovante l'oggetto acquistato.

Infine, l'attore chiede la condanna della convenuta a restituirgli l'importo di € 71900,00 versato a mezzo bonifici alla Saottini Auto s.p.a. per l'acquisto dell'autovettura intestata alla CP_1 .

Risulta documentalmente sia il pagamento del veicolo mediante denaro proveniente dal conto corrente del Pt_1 che l'intestazione del mezzo alla CP_1 (doc. 4 e 5); ritiene questo giudice che, in assenza di prova circa gli asseriti accordi che sarebbero stati raggiunti dalle parti in merito all'intestazione solo "*formale*" alla convenuta (motivi fiscali e/o risparmio sulla assicurazione), trattandosi di acquisto di un bene con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, e conseguente arricchimento del patrimonio del destinatario, l'atto integri donazione indiretta del bene stesso (tra le altre: Cass. 13619/17), come tale revocabile ex artt. 801 e 809 c.c. Nella specie, l'atto va revocato avendo la convenuta dolosamente arrecato grave pregiudizio all'attore, come si desume dall'intera vicenda in esame.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimo per la fase istruttoria e decisoria stante la contumacia della convenuta ed essendo stata la causa decisa previo il deposito delle sole note conclusive.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara che i bonifici per complessivi € 372.600,00 sono stati effettuati a titolo di mutuo dall'attore in favore della convenuta;
- dichiara che le somme di € 30.000,00 ed € 5000,00 versate a mezzo bonifici dall'attore alla convenuta rispettivamente il 12.3.24 e il 10.5.24 sono state donate alla convenuta a causa della promessa di matrimonio;
- condanna la convenuta alla restituzione della complessiva somma di € 407.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- revoca la donazione indiretta effettuata dall'attore in favore della convenuta mediante l'acquisto dell'autovettura AUDI targata GR315DE intestata alla CP_1 per ingratitudine della donataria;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 14.170,00 per

onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Brescia, 15 gennaio 2026

Il Giudice
Marina Mangosi